



Sentenza n. 10078/2016 pubbl. il 14/09/2016
RG n. 43273/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Elena Riva Crugnola	Presidente
Dott.	Angelo Mambriani	Giudice relatore
Dott.	Guido Vannicelli	Giudice

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo 43273/2013 R.G., proposta da

RAFFAELLA CACCHIONE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonino Barletta e Cesare De Carolis ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piazza San Giorgio n. 2, 20123 MILANO, come da procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

FIAR COSTRUZIONI III SRL, rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Frontello ed elettivamente domiciliata in Viale Monte Nero n. 53, 20135 MILANO, come da procura a margine della comparsa di risposta

PAOLA EMILIA MORA, rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente domiciliata in Via Chiaravalle n. 7, 20122 MILANO, come da procura in calce alla comparsa di risposta





Sentenza n. 10078/2016 pubbl. il 14/09/2016
RG n. 43273/2013

- CONVENUTI -

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza in data 20 ottobre 2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 28-31.5.2013 la sig.ra Raffaella Cacchione (di seguito anche: Cacchione) ha chiamato in giudizio Fiar Costruzioni III s.r.l. (di seguito: Fiar III), Milan Mall s.r.l. (già Milan Mall s.p.a.; di seguito: Milan Mall), Paola Emilia Mora (di seguito anche: Mora) e Milano Parco Est V s.r.l. (di seguito: Parco Est V), proponendo le seguenti domande (che si numerano progressivamente per comodità espositiva):

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni sopra esposte, rigettare ogni contraria difesa, istanza o eccezione, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE

1) accertare e dichiarare la nullità ex art. 2379 cod. civ. delle delibere dell’assemblea straordinaria di Milan Mall n. 1 S.p.A. del 21 dicembre 2012 per mancata convocazione e per illiceità e/o impossibilità dell’oggetto ai sensi degli artt. 2379 e/o 2479 ter cod. civ.;

2) accertare e dichiarare l’inefficacia dell’aumento di capitale inscindibile deliberato dall’assemblea straordinaria di Milan Mall n. 1 S.p.A. del 21 dicembre 2012 per difetto d’integrale e valida sottoscrizione;

3) accertare e dichiarare la titolarità della Signora Raffaella Cacchione di una quota di Milan Mall S.r.l. pari al 20% del capitale sociale;

4) condannare gli amministratori di Milan Mall S.r.l. a rettificare l’elenco soci risultante dal Registro delle Imprese, indicando a favore della Signora Raffaella Cacchione una quota pari al 20% del capitale sociale di Milan Mall S.r.l., nonché a rettificare al 40% la quota del capitale sociale di Milan Mall S.r.l. spettante a Fiar Costruzioni III S.r.l., con penale giudiziale ai sensi dell’art. 614 bis cod. proc. civ. da determinarsi per ogni giorno di ritardo e/o, in alternativa, **ordinare** al Conservatore del Registro di procedere nel modo appena descritto, a spese delle convenute;

IN VIA SUBORDINATA

5) accertare e dichiarare la nullità ex art. 2481 bis cod. civ. della delibera dell’assemblea straordinaria di Milan Mall n. 1 S.p.A. del 21 dicembre 2012 nella parte in cui è stata offerta a Fiar Costruzioni III S.r.l. la sottoscrizione delle quote di nuova emissione che era legittimata a sottoscrivere la Signora Raffaella Cacchione e/o comunque la nullità e/o inefficacia di tale sottoscrizione da parte di Fiar Costruzioni III S.r.l.;

6) accertare e dichiarare il diritto della Signora Cacchione a sottoscrivere a norma dell’art. 2481 bis cod. civ. l’aumento del capitale sociale deliberato dalla trasformata Milan Mall S.r.l. in proporzione alla partecipazione precedentemente detenuta nella Milan Mall n. 1 S.p.A. sulla base della titolarità e del possesso delle azioni nn. 1 e 2 della stessa Milan Mall n. 1 S.p.A. (corrispondenti al 20% del capitale sociale);

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

7) condannare, ex art. 1453 cod. civ. Fiar Costruzioni III S.r.l. all’adempimento del contratto di cessione per la restituzione del quote pari al 20% del capitale sociale di Milan Mall S.r.l. e, sempre ex art. 1453 cod. civ., al





Sentenza n. 10078/2016 pubbl. il 14/09/2016
RG n. 43273/2013

risarcimento di tutti i danni patiti e patendi fino alla restituzione delle suddette quote e/o, anche alternativamente, **condannare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 2058 cod. civ., Fiar Costruzioni III S.r.l. e/o Milan Mall S.r.l. a reintegrare la Signora Cacchione di una quota pari al 20% del capitale sociale di Milan Mall S.r.l. o alla percentuale maggiore o minore in proporzione al valore della partecipazione sociale detenuta dalla Signora Cacchione nella stessa società anteriormente alla trasformazione, riducendo di pari misura la quota spettante a Fiar Costruzioni III S.r.l.;

ANCORA IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE

8) **condannare** Fiar Costruzioni III S.r.l. al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1218 e 1453 cod. civ. per inadempimento del contratto di cessione e/o **condannare** Fiar Costruzioni III S.r.l., Milan Mall S.r.l. e l'avv. Paola Emilia Mora ex artt. 2043, 2055 e 2395 cod. civ. al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla Signora Cacchione, nella misura risultante in corso di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si richiede una c.t.m. di stima del valore delle partecipazioni sociali rappresentate dalle azioni nn. 1 e 2 di Milan Mall n. 1 S.p.A. al 21 dicembre 2012.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. ...".

* Veniva proposto dall'attrice un ricorso cautelare in corso di causa, rigettato con ordinanza in data 14 agosto 2013, che qui si intende integralmente richiamata. Anche il reclamo veniva rigettato con ordinanza collegiale in data 9 ottobre 2013.

* Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, contestando in fatto ed in diritto ogni allegazione, deduzione e domanda avversarie e chiedendone il rigetto. Parco Est V, Milan Mall e Mora hanno altresì chiesto la condanna dell'attrice ex art.96 c.p.c.

* All'udienza del 21 aprile 2015 Fiar III produceva copia della sentenza n. 64 del 2015 r.g. 71546/2012, emessa da questa Sezione (di seguito: sentenza n. 64/15), munita di certificazione di passaggio in giudicato.

Parte attrice, dal canto suo, dichiarava di avere ferma intenzione di rinunciare agli atti e alle domande, chiedendo di interloquire con le controparti in punto di compensazione delle spese legali. A seguito della dichiarata disponibilità di parti convenute al dialogo sulle modalità di definizione della causa, si disponeva un breve rinvio.

All'udienza del 10 giugno 2016 l'attrice rinunciava agli atti ed alle domande nei confronti di Milan Mall e Parco Est V. A seguito dell'accettazione delle convenute ed all'accettazione, da parte dell'attrice, della rinuncia, da parte delle convenute, delle domande ex art. 96 c.p.c., i relativi rapporti processuali venivano dichiarati estinti. Parte attrice, a seguito della mancata conclusione di un accordo per la rinuncia agli atti ovvero per l'abbandono della causa a spese compensate, eccepiva, con riguardo





Sentenza n. 10078/2016 pubbl. il 14/09/2016
RG n. 43273/2013

alle parti rimaste in causa, la cessazione della materia del contendere per effetto del passaggio in giudicato della sopra citata sentenza del Tribunale di Milano “che annullando il negozio traslativo delle azioni Milan Mall ha privato l'attrice di interesse ad agire e legittimazione attiva”.

Il processo è dunque proseguito solo nei confronti di Fiar III e Mora, non perché costoro non abbiano accettato una rinuncia agli atti e/o alle domande da parte dell'attrice – come erroneamente deduce in comparsa conclusionale parte convenuta Mora – ma perché l'attrice, giustificando tale scelta con il mancato raggiungimento di un accordo sulla compensazione delle spese con tali parti convenute, non ha formalmente ed esplicitamente rinunciato agli atti e/o alle domande proposte nei loro confronti.

A seguito della prosecuzione del processo nei confronti di Fiar III e Mora, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi il 20 ottobre 2015, nel cui ambito parte attrice ha così precisato le sue conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria eccezione, preso atto che nelle more del giudizio è sopravvenuta carenza di interesse all'azione promossa dall'esponente in conseguenza dell'avvenuto annullamento del negozio traslativo delle azioni Milan Mall n. 1 S.p.A. già di proprietà dell'esponente stessa, così giudicare al solo fine di escludere la sussistenza di soccombenza anche solo virtuale dell'esponente:

IN VIA PRINCIPALE

1) accertare e dichiarare la nullità ex art. 2379 cod. civ. delle delibere dell'assemblea straordinaria di Milan Mall n. 1 S.p.A. del 21 dicembre 2012 per mancata convocazione e per illiceità e/o impossibilità dell'oggetto ai sensi degli artt. 2379 e/o 2479 ter cod. civ.;

2) accertare e dichiarare l'inefficacia dell'aumento di capitale inscindibile deliberato dall'assemblea straordinaria di Milan Mall n. 1 S.p.A. del 21 dicembre 2012 per difetto d'integrale e valida sottoscrizione;

3) accertare e dichiarare la titolarità della Signora Raffaella Cacchione di una quota di Milan Mall S.r.l. pari al 20% del capitale sociale;

IN VIA SUBORDINATA

1) accertare e dichiarare la nullità ex art. 2481 bis cod. civ. della delibera dell'assemblea straordinaria di Milan Mall n. 1 S.p.A. del 21 dicembre 2012 nella parte in cui è stata offerta a Fiar Costruzioni III S.r.l. la sottoscrizione delle quote di nuova emissione che era legittimata a sottoscrivere la Signora Raffaella Cacchione e/o comunque la nullità e/o inefficacia di tale sottoscrizione da parte di Fiar Costruzioni III S.r.l.;

2) accertare e dichiarare il diritto della Signora Cacchione a sottoscrivere a norma dell'art. 2481 bis cod. civ. l'aumento del capitale sociale deliberato dalla trasformata Milan Mall S.r.l. in proporzione alla partecipazione precedentemente detenuta nella Milan Mall n. 1 S.p.A. sulla base della titolarità e del possesso delle azioni nn. 1 e 2 della stessa Milan Mall n. 1 S.p.A. (corrispondenti al 20% del capitale sociale);

- Spese compensate”.

* Occorre premettere che alcune delle domande inizialmente proposte da parte attrice non sono state riproposte nemmeno a fini di valutazione riferita al tema della soccombenza virtuale.

In particolare non risultano riproposte la domanda principale n. 4 nonché le domande ulteriormente subordinate.





Sentenza n. 10078/2016 pubbl. il 14/09/2016
RG n. 43273/2013

Esse, alla luce del complessivo comportamento processuale tenuto da parte attrice, e in particolare le dichiarazioni rese alle udienze del 21 aprile e del 10 giugno 2015, in applicazione dei criteri elaborati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità ⁽¹⁾, devono intendersi implicitamente rinunciate.

Ciò posto, la domanda proposta infine da parte attrice si deve ritenere quella di accertamento della cessazione della materia del contendere, come in atti formulata e motivata, e di valutazione delle domande effettivamente riproposte ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale siccome incidente sul regime delle spese processuali, di cui si è richiesta la compensazione.

La domanda è infondata, per più motivi.

Anzitutto, e ciò è dirimente, non può dirsi cessata la materia del contendere a seguito del passaggio in giudicato della citata sentenza n. 64/15.

Invero, per cessazione della materia del contendere, per quel che qui è rilevante, si deve ritenere quella situazione in cui parte attrice, per effetto di un fatto occorso durante il processo che ha determinato il soddisfacimento del diritto azionato in giudizio, ha perduto l'interesse ad agire, a sua volta comunemente definito come la capacità del provvedimento giudiziale richiesto di affermare e soddisfare quel diritto. Cioè, a seguito della sopravvenienza del fatto di cui si è detto, il provvedimento giudiziale diverrebbe inutile, essendo stato il diritto azionato già soddisfatto *aliunde* ⁽²⁾.

Orbene, nel caso di specie, anzitutto non è venuto meno l'interesse ad agire di parte attrice, che mantiene intatto, anche a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 64/15, l'interesse a vedere accolte le domande proposte in questa sede, posto che un provvedimento favorevole certamente sarebbe idoneo a soddisfare i diritti vantati dall'attrice stessa, e, segnatamente, il diritto di partecipare alle assemblee di Milan Mall, di votare nelle stesse, di esercitare l'opzione per l'aumento di capitale deliberato, ecc.

¹⁾ Tra le tante: Cass. n. 15860 del 2014.

²⁾ "La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito. (Nel caso di specie, in cui la controversia aveva ad oggetto l'obbligo di arretramento di una stalla dal confine in quanto pregiudizievole alla salubrità del fondo vicino, la S.C. ha escluso che il comportamento del convenuto, che aveva allontanato gli animali e sanificato l'ambiente circostante, fosse sufficiente a giustificare una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non ritenendo la nuova situazione di fatto definitiva ed irretrattabile)": Cass., n. 4034 del 2007.





Sentenza n. 10078/2016 pubbl. il 14/09/2016
RG n. 43273/2013

In secondo luogo, il fatto sopravvenuto, lungi dal determinare il soddisfacimento dei diritti vantati dall'attrice, ne ha invece escluso radicalmente la sussistenza. Infatti la sentenza n. 64/15 ha dichiarato la nullità, per assenza di causa – e non ha invece annullato con effetto *ex nunc*, come erroneamente afferma parte attrice - del trasferimento delle azioni di cui ai certificati n. 1 e n. 2 di Milan Mall da Fiar III a Cacchione, decisione da cui discende che Cacchione non è mai stata legittimata ad esercitare qualsivoglia diritto sociale nei confronti di Milan Mall stessa.

Si presenta cioè una situazione non già di cessazione della materia del contendere, ma di soccombenza dell'attrice rispetto ad una questione – la titolarità delle azioni della società – che è pregiudiziale a quelle oggetto del presente giudizio, le quali tutte si fondano appunto sulla pretesa legittimazione della Cacchione ad esercitare i diritti sociali nei confronti di Milan Mall e degli altri suoi soci.

In conclusione, la soccombenza della Cacchione nella causa decisa con la sentenza n. 64/15, lungi dal determinare la cessazione della materia del contendere in questo processo, determina invece la soccombenza della stessa anche in questo processo, non potendo qui più discutersi della titolarità, in capo alla stessa, delle azioni predette e, quindi, della sua legittimazione ad esercitare i relativi diritti sociali.

Poiché la *causa petendi* di tutte le domande rimaste ferme ai fini della valutazione della soccombenza virtuale si radica su quella titolarità – di cui è stata accertata l'inesistenza - e su quella legittimazione – conseguentemente inesistente -, si deve concludere che la Cacchione è virtualmente soccombente rispetto ad esse.

Questa conclusione, come si è detto, è dirimente ai fini del decidere.

Pertanto, anche senza considerare quanto stabilito nella sentenza più volte citata, la soccombenza virtuale della Cacchione ben può desumersi dalle diffuse ed approfondite argomentazioni, qui del tutto condivise, desumibili dalle motivazioni dell'ordinanza emessa il 14 agosto 2013 nel sub procedimento cautelare proposto nel corso della presente causa, dell'ordinanza collegiale del 9 ottobre 2013 che ha rigettato il reclamo della Cacchione, tutte qui da intendersi richiamate ed integralmente trascritte.

Con riferimento alla posizione della convenuta Mora, è inoltre facile notare che la medesima, rispetto alle domande residue di cui alle conclusioni come precisate dall'attrice, è del tutto priva di legittimazione passiva, trattandosi di domande concernenti la validità di assemblee e deliberazioni di aumento di capitale della società Milan Mall o la loro efficacia o di pretese in ordine alla titolarità di quote, rispetto alle quali sono contraddittori Milan Mall e Fiar III, non Mora.





Sentenza n. 10078/2016 pubbl. il 14/09/2016
RG n. 43273/2013

Infine, rispetto alle domande implicitamente rinunciate, in assenza di statuizioni di merito su altre domande, si applica in ogni caso il disposto dell'art. 306 c.p.c.

In conclusione, le domande attoree, in forza delle superiori considerazioni, devono essere rigettate.

Non sussistono i presupposti per la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., poiché le sue pretese si sono pur sempre radicate su girate azionarie, sia pur viziate, ma materialmente effettuate.

Ne consegue che parte attrice soccombente deve essere condannata, in forza del disposto degli artt. 91 e s. c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti convenute, spese che si liquidano, per ciascuna, considerato il valore della causa e la fase cautelare in cui parimenti parte attrice è risultata soccombente, in € 12.000,00, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

I) **RIGETTA** le domande di parte attrice RAFFAELLA CACCHIONE.

II) **CONDANNA** parte attrice RAFFAELLA CACCHIONE a rifondere a parte convenuta FIAR COSTRUZIONI III S.R.L. le spese di lite, che si liquidano in € 12.000,00, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge nonché a rifondere a rifondere a parte convenuta PAOLA EMILIA MORA le spese di lite, che si liquidano in € 12.000,00, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2016

Il Giudice estensore
Angelo Mambriani

Il Presidente
Elena Riva Crugnola

